



COMUNE DI MONTALCINO

P.zza Cavour n.13 – 53024 Montalcino (SI) – www.comunemontalcino.com

ORDINANZA N. 127 DEL 21/07/2026

Oggetto: MISURE STRAORDINARIE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI
DURANTE IL PERIODO A RISCHIO INCENDI DICHIARATO DALLA REGIONE TOSCANA
– DIVIETO DI UTILIZZO DI ARTICOLI PIROTECNICI, LANTERNE VOLANTI E ULTERIORI
MISURE DI PREVENZIONE.

AREA 3 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Comune di Montalcino è caratterizzato dalla presenza di vaste superfici boscate, aree agricole, vigneti, oliveti e aree naturali di elevato pregio ambientale;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 12448 del 9 giugno 2026 avente ad oggetto *“Istituzione del periodo a rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi boschivi dal 13 giugno 2026, ai sensi della Legge Forestale della Toscana (L.R. 39/2000) e del relativo Regolamento Forestale”* ai sensi del quale:

- è stato istituito il periodo a rischio incendi boschivi a decorrere dal 13 giugno al 31 agosto 2026, salvo eventuali proroghe,
- è stato vietato su tutto il territorio regionale qualsiasi abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali;
- è stata vietata qualsiasi accensione di fuochi, salvo le eccezioni previste dalla normativa forestale (ad esempio nelle aree attrezzate o per particolari attività autorizzate).

PRESO ATTO che durante il periodo di massimo rischio incendi ogni sorgente di innesco può determinare gravi conseguenze per la pubblica incolumità, il patrimonio ambientale, le attività agricole e il patrimonio pubblico e privato;

CONSIDERATO CHE gli articoli pirotecnici, le lanterne volanti e qualsiasi dispositivo alimentato con fiamma libera costituiscono potenziali cause di innesco di incendi boschivi;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 - Codice della protezione civile, con particolare riferimento agli articoli:

- Art. 3 comma 1) lettera c) ai sensi del quale il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalla rispettiva amministrazione;
- Art. 12 comma 5) lettera a) ai sensi del quale *“il Sindaco in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:*

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica[.]”;

RICHIAMATO altresì l'art. 54 comma 4) del D.Lgs. 264 del 18 Agosto del 2000 ai sensi del quale “*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana[.]”*.

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) ed il relativo Regolamento di esecuzione - R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

VISTO altresì il Regolamento regionale della Regione Toscana D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 48/R e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento Forestale della Toscana);

RITENUTO opportuno, nell'interesse della tutela della pubblica incolumità, dell'ambiente e del patrimonio boschivo, adottare misure integrative di prevenzione limitatamente al periodo dichiarato dalla Regione Toscana come periodo a rischio incendi boschivi.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii., la presente Ordinanza è stata comunicata preventivamente alla Prefettura di Siena, prot. 16771 del 21.07.2026;

Per tutto quanto sopra ricordato, ritenuto e premesso

ORDINA

per tutta la durata del periodo a rischio incendi boschivi dichiarato annualmente dalla Regione Toscana, comprese eventuali deroghe, il divieto di utilizzo, lancio e accensione di fuochi d'artificio, articoli pirotecnici di qualsiasi categoria (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo razzi, petardi, batterie, lanterne cinesi, e ogni altro materiale pirotecnico o comunque idoneo a provocare scintille o fiamme), salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

DISPONE

- Che il presente provvedimento sia affisso all'albo pretorio del Comune di Montalcino;
- Che copia della presente ordinanza sia inviata
 - Alla Prefettura – UTG di Siena;
 - Alla Stazione dei Carabinieri di Montalcino;
 - Al Comando di Polizia Locale del Comune di Montalcino;

AVVERTE

- Che eventuali danni a cose o persone derivanti dal mancato adempimento di quanto riportato nel presente provvedimento, ricadono sul responsabile, che ne risponderà in via amministrativa, civile e penale;
- Che la mancata ottemperanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale “Inosservanza dei Provvedimenti dell'Autorità”;

- Che la mancata ottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza comporterà l'intervento d'Ufficio da parte del Comune di Montalcino per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza con spese che saranno poste a carico della proprietà senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi, così come disposto dall'art. 54 comma 7) del D.Lgs.267/2000;
- Che la mancata ottemperanza alla presente Ordinanza comporterà, oltre a quanto previsto dall'Art. 650 del Codice Penale, anche una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 500,00 così come disposto dall'art.7 bis comma 1bis del D.Lgs. 267/2000;
- Che gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso per eccesso di potere, violazione di Legge e incompetenza relativa, al TAR della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio, ovvero, in alternativa, è possibile presentare ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Il Vice Sindaco

ANGELO BRACONI / ArubaPEC S.p.A.

